

16 OTT. 2020



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 10/10/2020 si è riunita in seconda convocazione, alle ore 10:30, presso la sede legale in Giugliano in Campania (NA), in Via Staffetta 54, l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Asklepios", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Cambio denominazione sociale;

Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del terzo settore" (D.Lgs. n. 117/2017);

Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Socia .
Maria Giancola.

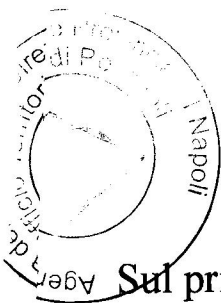
Sono presenti n. 8 Soci su un totale di 8 soci regolarmente iscritti.
Nello Specifico sono presenti gli associati :

1. Danila Passaro
2. Roberta Alfano
3. Maria Giancola
4. Raffaele Papa
5. Aldo Raucci
6. Anna Maria Tesoro
7. Francesco Puerto
8. Pietro Vesce.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero legale dei Soci, dichiara aperta la riunione sull'ordine del giorno.

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
(Disposizione di servizio n. 41/2020)

ATTO REGISTRATO IL 16/10/2020
SERIE 3 N. 966
Importo versato € / in data /



Sul primo punto all' ordine del giorno, il Presidente fa presente ai soci, la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D.Lgs.n.105/2018.

L' Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, approva all' unanimità la seguente nuova denominazione per l' Associazione:

“ASKLEPIOS” APS.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell' Assemblea e la presenza del numero legale dei Soci, dichiara aperta la riunione sull' ordine del giorno.

Il Presidente, fa presente ai Soci, la necessità di modificare lo Statuto dell' Associazione per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.n.117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D.Lgs. n. 105/2018.

L' Assemblea dei Soci esamina il nuovo testo, e dopo ampia ed approfondita discussione, approva all' unanimità il nuovo Statuto (Allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo Statuto e regoleranno la vita associativa.

Si dà mandato al presidente, Danila Passaro, di provvedere alla registrazione della presente delibera con l' allegato Statuto chiedendo l' esenzione dal pagamento dell' imposta di bollo (Art 82 D.lgs. 117/2017) e l' esenzione dall' imposta di Registro (Art.26, D.Lgs.n.105/2018) laddove sussistano i requisiti.

Esaurita la trattazione dell' argomento all' ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all' unanimità del presente verbale, dichiara sciolta la seduta.

Giugliano in Campania

10/10/2020

Il Segretario

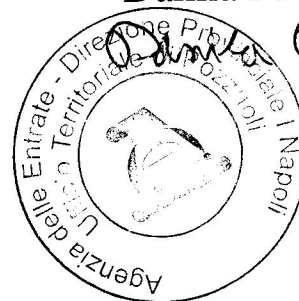
Maria Giancola

Maria Giancola

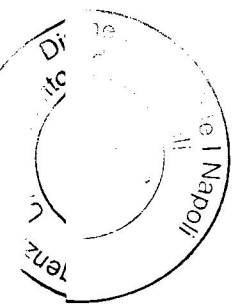
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ASKLEPIOS
Via Staffetta, 54
80014 Giugliano in Campania (NA)
C.F. 9 0 0 3 2 9 2 0 6 1 4

Il Presidente

Danila Passaro



Danila Passaro



STATUTO

Associazione di promozione sociale (APS)

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione italiana del codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore), l'Associazione di promozione sociale ASKLEPIOS, da ora in avanti denominata "associazione".

In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art.35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (associazione di promozione sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo e successivamente per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto legislativo n 117 del 3 Luglio 2017 e di successive integrazioni e/o modificazioni, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. L'Associazione potrà al suo interno redigere dei regolamenti per disciplinare le proprie attività e tali regolamenti dovranno essere approvati dall'Assemblea.

*L'Associazione ha sede legale in **Giugliano in Campania (NA) in via Staffetta n. 54 cap 80014.***

Il trasferimento della sede, non comporta modifica statutaria; essa, comunque, andrà comunicata agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Questo Statuto è modificabile in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli iscritti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

ART.2

Scopo, finalità e attività

1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. La sua struttura è improntata al rispetto dei principi di democraticità interna. I proventi delle attività non possono, in nessun caso essere ripartiti tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite

convenzioni, della partecipazione di altre Associazioni, società o aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Le attività di interesse generale, che l'Associazione, sulla base delle proprie disponibilità organizzative si impegna a svolgere, sono conformi a quelle enunciate nel comma 1 dell' **Art 5 del Decreto legislativo 117/2017**, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivalendosi prevalentemente dell' attività di volontariato dei propri associati. Le attività in oggetto sono:

- a) Formazione continua in medicina;
- b) Assistenza medico-sociale di base e specialistica a tutti gli individui, senza distinzione di razza, religione e sesso;
- c) Prevenzione ed Educazione Alimentare, Sanitaria, motoria e sportiva, nonché cura e riabilitazione della salute fisica e psichica anche attraverso percorsi educativi in collaborazione con Istituti scolastici;
- d) Partecipazione ad iniziative di solidarietà e di beneficenza, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
- e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- f) Collaborazione con altre Associazioni ed Organizzazioni ad eventi formativi nell' ambito socio-culturale, sportivo, sanitario e scientifico;
- g) Produzione di attività di ricerca su temi sociali e scientifici, in particolare inerenti l' ambiente e la salute;
- h) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, nonché della cittadinanza attiva;
- i) Organizzazione di convegni, seminari, eventi, mostre, spettacoli, viaggi e soggiorni di istruzione, formazione e cultura;
- l) Informazione, formazione ed educazione tesa a combattere ogni forma di emarginazione ed altri fenomeni lesivi della dignità umana, quali il bullismo, il sessismo e la povertà educativa;
- m) Interventi volti alla conservazione, alla valorizzazione, alla rivalutazione ed alla tutela dell' ambiente e del Territorio, nonché all' educazione per un sapiente uso delle risorse naturali, anche in collaborazione con altre Associazioni od Enti;
- o) Interventi di conoscenza, recupero, salvaguardia e conservazione dei beni culturali o di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla camorra.
- p) Progetti atti a promuovere gli scopi dell' Associazione, attraverso interventi e percorsi in ambito educativo e formativo in strutture pubbliche e private secondo il principio del live-long learning.
- q) Partecipazione a progetti, concorsi, bandi e altre iniziative sui temi inerenti lo scopo sociale, culturale, scientifico, educativo e formativo.
- r) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 Agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.
- s) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n 53 e successive modifiche.
- t) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e ambientale.
- u) Servizi finalizzati all' inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, dei lavoratori e delle persone di cui all' art. 2, comma 4, del Decreto legislativo di cui all' art. 1 comma 2, lettera c, della Legge 6 Giugno 2016 , n 106.
- v) Agricoltura sociale, ai sensi dell' art. 2 della Legge 18 agosto 2015, n 141 e successive modificazioni;

2) Nello specifico, l' associazione persegue queste finalità:

- a) attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli e lotta ad ogni forma di discriminazione per motivi sociali, religiosi, culturali o sessuali;

b tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale nonché delle tradizioni locali;

c ricerca e promozione culturale, medica, psichica e scientifica;

d tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

e aggregazione dei cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

f affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile

e sociale della collettività;

g Sviluppo della partecipazione collettiva, attraverso il coinvolgimento dei suoi Soci;

h Collaborazione, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

i Intese e accordi con enti pubblici e privati e con Enti del terzo settore, per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

L'Associazione può esercitare a norma dell' ART. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o organizzazione di eventi, o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. In ogni caso, gli utili, dovranno solo e necessariamente essere impiegati per la realizzazione delle attività associative e a quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la loro distribuzione tra i Soci.

Per conseguire gli scopi inerenti le attività di interesse generale, conformi al Comma 1 dell' Art. 5 del Decreto Legge 117/2017, nello specifico, l'Associazione potrà avvalersi di tutte le forme educative, nonché espressive, quali il teatro, la musica, la danza, lo sport, la scrittura, la lettura, i beni culturali, la pittura, la scultura, la fotografia, le attività ludiche e ricreative, le arti visive, gli audiovisivi, le nuove tecnologie, il cinema.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero previsto dalla Legge.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, tutti gli uomini e le donne, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o altra qualifica professionale o lavorativa, le personalità giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), Associazioni od Enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- ° Che condividano i principi e gli scopi dell'Associazione;
- ° Che accettino di osservare lo Statuto ed i regolamenti interni;
- ° Che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli scopi sociali;

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente, formulata mediante compilazione di modulo predisposto dall'Associazione stessa.

In base alle disposizioni di legge tutti i dati raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed utilizzati per le sole finalità dell'Associazione e previa autorizzazione scritta del Socio.

Il Comitato Direttivo delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all' interessato e annotata a cura dell' organo deliberante, nel Libro dei Soci. Il diniego all' ammissione, va motivato, per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al richiedente, il quale potrà proporre osservazioni sulle quali, in maniera definitiva, è tenuta a pronunciarsi, entro 30 giorni, dalla deliberazione di rigetto,

l' Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata.

All' atto di ammissione, il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall' Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Ci sono due categorie di Soci:

- SOCI FONDATORI: coloro che sono intervenuti nella costituzione dell' Associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa.
- SOCI ORDINARI: coloro, che, successivamente alla costituzione dell' Associazione, hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di Socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci, dopo la delibera di ammissione, diventa esecutiva con l' iscrizione nel Libro- Soci e con il contestuale pagamento della quota

L' Associazione può attribuire, eccezionalmente, ad alcune persone non associate il riconoscimento di benemerita o onorarietà per particolari meriti acquisiti nello svolgimento di attività di collaborazione con l' Associazione o nell' esercizio anche professionale di attività sociali o/ e scientifiche.

Tali persone non acquistano la qualità di Socio e, pertanto, pur potendo frequentare liberamente l' Associazione, non sono eleggibili a cariche sociali o assumere incarichi o funzioni di alcun genere e natura, non conferiscono alcuna quota sociale di adesione, non hanno alcun diritto di voto e non possono partecipare alle Assemblee.

Per formalizzare la presenza di tali categorie " Amici dell' Associazione", sarà istituito un Registro speciale nominativo.

I nuovi Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall' iscrizione nel libro Soci.

L' ammontare della quota annuale d' iscrizione è stabilito dal Comitato Direttivo.

Le attività svolte dai Soci a favore dell' Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte esclusivamente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Sono ammessi soltanto i rimborso spese sostenute, accuratamente documentate.

L' associazione può, tuttavia, in particolare necessità ed opportunità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle norme previste dalla Legge.

ART.4

Diritti e obblighi degli associati

Soci aderenti hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell' Associazione e controllarne l' andamento;
- frequentare i locali dell' Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall' Associazione;
- concorrere all' elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell' ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I **Soci aderenti** hanno l' obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;

Versare la quota associativa annuale secondo l' importo, le modalità di versamento e i termini ~~annualmente~~ stabiliti dall' Assemblea.

Art. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

La qualità di Socio, si perde, dietro presentazione, con preavviso di 15 giorni, di dimissioni scritte o per recesso volontario, per morosità e per esclusione decretata dal Comitato Direttivo.

Nel caso in cui l' associato perda i requisiti di ammissione, ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell' Associazione o tali da lederne l' onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero nel caso di continue violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Comitato Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

L' Espulsione del Socio è deliberata dal Comitato Direttivo. L' Espulsione deve essere comunicata per iscritto al Socio, unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento, avverso il quale, il Socio espulso può produrre, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento motivato, osservazioni scritte all' Assemblea Straordinaria, la quale, appositamente convocata, delibererà in via definitiva sul provvedimento di espulsione entro i successivi trenta giorni, fermo restando, il diritto del Socio, di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Anche in caso di espulsione non sono previste restituzioni delle quote associative.

Soci receduti o/e esclusi, che cioè abbiano cessato di far parte dell' Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell' Associazione.

La morosità verrà attestata dal Comitato Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo scritto, al versamento della quota associativa.

Decorsi mesi sei, dalla ricezione del richiamo scritto, senza che il versamento della quota sia stato effettuato, il Socio sarà automaticamente dichiarato decaduto e cancellato dai libri- Soci.

La perdita della qualifica di Socio, comporta automaticamente la decadenza delle eventuali cariche associative coperte.

Art. 6

Gli organi sociali

Gli organi dell' Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Comitato direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di controllo (se nominato)

- Revisore legale (se nominato)
Tutte le cariche hanno durata quinquennale.
Ai componenti degli organi sociali non puo' essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.7

L'Assemblea dei Soci

L' Assemblea è organo sovrano dell' Associazione. L' Assemblea dei Soci è costituita dai Soci fondatori e dai Soci ordinari ed è convocata almeno una volta all' anno per l' approvazione del bilancio di esercizio, dal Presidente dell' Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l' adunanza o tramite posta elettronica con l' utilizzo della funzione "Avviso di lettura".
 - Avviso affisso nella Sede almeno 10 giorni prima.
- Nell' avviso verranno indicati il luogo, la data e l' ora sia della prima che della seconda convocazione dell' Assemblea stessa nonché l' ordine del giorno.
- L' Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.
- Deve inoltre essere convocata
- a) quando il Comitato direttivo lo ritenga necessario;
 - b) quando ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, da almeno tre decimi dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa;
- in questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.
- L' Assemblea puo' essere ordinaria e straordinaria.
- Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea ordinaria

- a) elegge il Presidente dell' Associazione ed il Comitato Direttivo; Il Presidente dell' Associazione è di diritto membro del Comitato Direttivo;
 - b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - c) approva il rendiconto ed il preventivo economico e finanziario annuali predisposti dal Comitato Direttivo;
 - d) approva il Programma annuale dell' Associazione predisposto e proposto dal Comitato Direttivo;
- L' Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritti al voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
- Le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone o la qualità delle persone o quando l' Assemblea lo ritenga opportuno.
- Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino ad una delega in sostituzione di Soci non amministratori.
- Le discussioni e le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell' Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente dell' Associazione.

Il Segretario cura la raccolta in copia dei verbali.
Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto e l'istituzione di Regolamenti interni;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sul trasferimento della sede legale;
- c) delibera sulla devoluzione del patrimonio;
- d) decide in merito alle non ammissioni di nuovi Soci e/o esclusioni dei Soci ed alle eventuali osservazioni;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza almeno della maggioranza degli iscritti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 8 **Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da cinque a undici membri, denominati Consiglieri.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Comitato Direttivo provvede a riconvocare l'Assemblea per le nuove nomine.

I nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Comitato Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo di lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza dal Vice Presidente del Comitato Direttivo o in assenza di quest'ultimo da un altro membro del Comitato più anziano per partecipazione all'Associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in

caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Allo scopo di assicurare stabile continuità all'attività amministrativa, in ragione degli obiettivi fissati dall'Assemblea, il Consigliere che risulti assente alle riunioni per tre volte consecutive, è sottoposto a decadenza automatica dalla funzione, di cui prenderà atto, su comunicazione del Comitato Direttivo, l'Assemblea straordinaria dei Soci, che, contestualmente, nominerà un altro componente.

Per le cause di ineleggibilità o di decadenza, si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, articolo 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Comitato direttivo

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
 - redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
 - delibera sull'esclusione dei Soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
 - fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
 - fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - decide sugli investimenti patrimoniali;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - compila l'eventuale Regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea straordinaria e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
- conferisce e regola procure;
 - individua le attività diverse previste ex art 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art.9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che l'impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dagli Organi di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Egli è rieleggibile e di diritto fa parte del Comitato Direttivo e lo presiede. Su deliberazione del Comitato Direttivo, il Presidente dell'Associazione, solo in caso di assenza o di impedimento, può attribuire la rappresentanza della stessa anche ad un altro Consigliere.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la Riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente. E' eletto dal Comitato Direttivo.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Comitato Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura l'aggiornamento tenuta del libro-Soci e conserva copia dei verbali delle Assemblee dei Soci e del Comitato Direttivo. E' eletto dal Comitato Direttivo.

Il libro Soci ed i verbali sono conservati dal Presidente dell'Associazione.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità ordinaria e fiscale; predispose il rendiconto ed il preventivo economico annuale omparziale per il Comitato Direttivo e per l'Assemblea dei Soci.

Art.10 Organo di controllo

1) L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.

2) L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

3) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

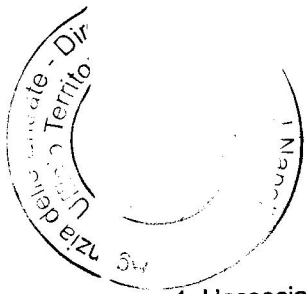
5) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Art.11 Revisore legale dei conti

L'Associazione può, se l'eventuale organo di controllo nominato, non esercita il controllo contabile o se ricorrono i requisiti di Legge, nominare un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito Registro.

Art.12 Patrimonio

~~Il patrimonio~~ Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed altre ~~attività~~ comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini ~~dell'esclusivo~~ perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 13

Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14

Risorse economiche

Le risorse economiche per il funzionamento dell' Associazione, provengono da :

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell' ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell' Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento ;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell' associazionismo di promozione sociale;
- j) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell' Associazione;
- k) eventuali fondi di riserva costituiti con l' eccedenza di bilancio
- l) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;

I fondi dell' Associazione non potranno essere in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le Leggi dello Stato italiano in materia di disciplina delle Associazioni, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell' Associazione ed arricchire il suo patrimonio.

Il patrimonio dell' Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell' esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L' Associazione ha comunque divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L' Associazione ha l' obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell' esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15
Bilancio di esercizio

L'esercizio dell'attività sociale, per quanto concerne gli aspetti economici- finanziari, decorre dal 1 gennaio e termina al 31 di Dicembre di ogni anno.
I Bilanci, preventivi e consuntivi, obbligatori, sono predisposti dal Comitato Direttivo, approvati dall'Assemblea dei Soci, con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto, entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferiscono e depositati presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare esclusivamente gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
- 2 Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 17
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'organo cui si riferiscono;

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art.18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 del Decreto legislativo 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 (Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n 117 (Codice del terzo settore), e in quanto compatibile, dal Codice civile.

Giugliano in Campania (NA) 10/10/2020

Letto, approvato e sottoscritto in Assemblea

Danila Passaro



Roberta Alfano



Maria Giancola

Maria Giancola

Raffaele Papa

Raffaele Papa

Aldo Raucci

Aldo Raucci

Anna Maria Tesoro

Anna Maria Tesoro

Francesco Puerto

Francesco Puerto

Pietro Vesce

Pietro Vesce

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ASKLEPIOS
Via Staffetta, 54
80014 Giugliano in Campania (NA)
C.F. 90032920614

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ASKLEPIOS
Via Staffetta, 54
80014 Giugliano in Campania (NA)
C.F. 90032920614

